



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

RISOLUZIONE n.1 - seduta dell'8 febbraio 2005

- Liquidazione del compenso variabile in caso di deposito della sentenza oltre il termine di 30 giorni dalla deliberazione.

Il Dipartimento per le Politiche Fiscali, UAR Area IV - Rep. XVI, con la nota, prot. 83481/2004, del 28/12/2004, ha chiesto di conoscere le determinazioni del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria in merito alla mancata osservanza, da parte dei giudici tributari, del termine di 30 giorni previsto per il deposito delle sentenze dall'art. 37 del D.Lgs.31/12/1992 n.546.

Tale problematica, emersa dall'esame delle relazioni ispettive redatte in sede di verifiche amministrativo-contabili, effettuate presso alcune Commissioni Tributarie Provinciali, rileva, infatti, ai fini della liquidazione del compenso aggiuntivo spettante, ai giudici tributari, per ogni ricorso definito ex art.13 del D.Lgs 545/1992.

In merito a tale termine si fa presente che lo stesso ha natura ordinatoria e come tale non è stabilito a pena di decadenza, pertanto, la sua inosservanza può aver rilevanza, se del caso, sotto l'aspetto disciplinare.

Attesa però la natura del compenso aggiuntivo, il cui importo varia di anno in anno, si ritiene, concordando con il Dipartimento per le Politiche Fiscali, che *"lo slittamento temporale"* operato dai giudici tributari nel depositare le sentenze, qualora fosse proiettato nel tempo e per grandi volumi di sentenze, potrebbe arrecare un danno all'erario.

Pertanto si è del parere che ai fini della liquidazione del compenso aggiuntivo, nel caso di sentenza depositata in un periodo temporale successivo a quello in cui è stata decisa la controversia, si debba far riferimento alla data in cui tale provvedimento giurisdizionale avrebbe dovuto essere depositato, ovvero alla data di scadenza del termine ordinario di deposito della sentenza fissato in 30 giorni decorrenti dalla deliberazione e di cui all'art. 37 del D.Lgs. 546/1992.

Si comunichi al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 545/92, nonché al Dipartimento per le Politiche Fiscali e ai Presidenti delle Commissioni Tributarie Regionali e Provinciali i quali ne daranno comunicazione a tutti i componenti delle rispettive Commissioni.

L.M.

II PRESIDENTE
Ennio Attilio SEPE